

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 399 Duellante estraneo al fatto (Abrogato)

[Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'[articolo 396](#) sono aumentate [c.p. [63](#), [64](#)] .

Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto [c.p. [307](#)], ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.]